# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

**XXX^A LEGISLATURA - I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**

# COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'AGRICOLTURA

11.

# RESOCONTO

## DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 31 MAGGIO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ADINOLFI**

## INDICE


*Pag.*

**Disegno di legge** (*Discussione e approvazione con modificazioni*):

Modificazioni al reclutamento della Milizia forestale ausiliaria. . . . . 89

**Petizione** (*Esame*) . . . . . 90


**La riunione comincia alle 10.**

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Bisi, Ferragatta Gariboldi, Ferrari Angelo, Gottardi, Muzzarini, Pottino di Capuano, Proserpio.

Constata che la Commissione è in numero legale.

FEROLDI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Discussione del disegno di legge: Modificazioni al reclutamento della Milizia forestale ausiliaria. (849).**

ROJATTI, *Relatore*, ricorda che la Milizia forestale ausiliaria non ha funzioni tecniche, ma concorre alla sorveglianza ed alla tutela dei boschi, nonchè al servizio per l'applicazione delle leggi in materia di caccia, di pesca e di tratturi.

Attualmente essa è costituita in 76 nuclei, uno per ciascuna coorte o centuria; ai militi della specialità sono applicate le norme disciplinari e amministrative della Milizia ordinaria volontaria per la sicurezza nazionale.

L'articolo 12 della legge 13 dicembre 1928-VI, n. 3141, con la quale si è provveduto all'ordinamento della Milizia nazionale forestale, stabilisce in modo particolare l'istituzione della Milizia forestale ausiliaria, disponendo che a questa possono appartenere, come militi o graduati volontari sino al grado di vicebrigadiere, le guardie campestri o i guardaboschi comunali che risultino idonei per condizioni fisiche, morali e politiche e per precedente servizio militare. A sua volta, il Regio decreto 3 ottobre 1929-VII, n. 1997, che approva il regolamento per l'applicazione della legge predetta, riproduce le disposizioni dell'articolo 12 nei riguardi del reclutamento e precisa, inoltre, che la nomina dei graduati e militi è fatta con decreto del Comando Gruppo legioni.

L'odierno disegno di legge modifica, appunto, l'articolo 12 della legge 13 dicembre 1928-VI, n. 3141, ed in conseguenza anche l'articolo 150 del regolamento.

La modificazione è stata determinata dal fatto che, in pratica, il reclutamento dei militi tra le guardie campestri o i guardaboschi ha incontrato varie difficoltà, in quanto si veniva, in tal modo, a disturbare l'attività periferica di questi dipendenti degli Enti comunali o di altri enti di controllo del genere.

Si è ritenuto, pertanto, opportuno allargare le possibilità di reclutamento anche tra coloro che, pur non avendo il titolo specifico

di guardia campestre o di guardaboschi, abbiano appartenuto, in passato, ad attività similari della vita forestale, sia nei lavori di rimboschimento, sia in quelli di controllo per conto della Milizia.

L'articolo 1 del disegno di legge contempla questo nuovo criterio e stabilisce che alla Milizia forestale ausiliaria possono appartenere come militi coloro che abbiano compiuto il 20° anno di età e non abbiano superato il 55°, che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista e che risultino idonei per condizioni fisiche, morali e per precedente servizio militare. L'estensione del limite di età, da quello attuale di 40 anni a 55, ha come conseguenza che, in periodo normale, il reclutamento può avvenire fra elementi giovani e, in periodo di emergenza, essere effettuato fra coloro che possono avere obblighi militari od altri incarichi.

Il secondo comma dell'articolo precisa che le nomine dei militi sono fatte con decreto del Generale comandante della Milizia forestale. Questa dizione modifica, dal punto di vista formale, la disposizione precedente, nella quale si parlava del Comando Gruppo legioni, ed è in relazione al fatto che, per le norme del 1929, questo Comando si è trasformato in Comando generale della Milizia.

L'articolo 2 abroga le modalità di reclutamento stabilite nell'articolo 12 della legge 13 dicembre 1928-VI, n. 3141 (e più particolarmente nel comma secondo), e nell'articolo 150 del regolamento già menzionato; modalità che sono sostituite, come s'è visto, dalle norme dell'articolo 1.

Con questi chiarimenti, propone alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

MORETTI GIUSEPPE osserva che nel secondo capoverso dell'articolo 1 è detto che le nomine dei militi della Milizia forestale ausiliaria sono fatte « con decreto del Generale comandante della Milizia forestale ». Ora, poichè è possibile che il comandante della Milizia forestale non sia un generale, ma un facente funzioni, propone che l'attuale dizione sia sostituita dall'altra: « con decreto del Comandante della Milizia forestale ».

ROJATTI, *Relatore*, crede che l'emendamento del camerata Moretti possa essere accettato. Secondo le precedenti disposizioni, come ha già accennato, le nomine erano fatte dal Comando Gruppo legioni: è evidente, dunque, che ci si riferisce alla funzione e non alla persona del comandante.

PRESIDENTE pone in votazione l'articolo 1 con l'emendamento proposto dal Consigliere Moretti.

(*È approvato — Si approva pure l'articolo 2*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**Esame di una petizione.**

ORSOLINI CENCELLI, *Relatore*, riferisce sulla petizione di Tola Lorenzo, il quale chiede di essere ammesso ad usufruire dell'assicurazione contro la vecchiaia, pur essendo provvisto della pensione di invalidità. (N. 23).

Sebbene la misura della pensione di invalidità percepita dal Tola sia veramente esigua, la petizione non può essere accolta, perchè è in contrasto con le disposizioni del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, che vieta il cumulo delle pensioni.

PRESIDENTE pone in votazione le conclusioni del Relatore.

(*Sono approvate*).

**La riunione termina alle 10,30.**

**ALLEGATO**

# TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

**Modificazioni al reclutamento della Milizia forestale ausiliaria (849).**

ART. 1.

Alla Milizia forestale ausiliaria istituita coll'articolo 12 della legge 13 dicembre 1928-VI, n. 3141, possono appartenere come militi coloro che abbiano compiuto il 20° anno di età e non abbiano superato il 55°, che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista e che risultino idonei per condizioni fisiche, morali e per precedente servizio militare.

Le nomine dei militi della Milizia forestale ausiliaria sono fatte, previo accertamento dei requisiti tecnici degli elementi reclutabili, con decreto del Comandante della Milizia forestale.

ART. 2.

Le disposizioni riguardanti le modalità di reclutamento del personale della Milizia forestale ausiliaria riportate nell'articolo 12 della legge 13 dicembre 1928-VI, n. 3141, e nell'articolo 150 del Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con Regio decreto 3 ottobre 1929-VII, n. 1997, vengono abrogate e si intendono interamente sostituite da quelle riportate all'articolo 1° della presente legge.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI